

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) S.C.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italia S.p.A.

Piazza Botero, 7 - 12041 - BENE VAGIENNA (CN)

Tel.: 0172 651111 - Fax: 0172 654603

Email: info@benebanca.it Sito internet: www.benebanca.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo e codice fiscale n. 00167340041 - R.E.A. 2921

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4243.20 - cod. ABI 08382

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159519

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni ricevute per ordine e conto di un proprio cliente (compratore), ad effettuare direttamente o tramite un proprio corrispondente una prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) nei confronti di un terzo (venditore) contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione aggiornato al della merce, documentazione di cui le banche hanno l'onere di controllare la conformità formale secondo i principi e regole consolidate facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale (UCP 600 ultima versione del 2007).

Principali rischi da tener presente

- l'operazione in esame è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi; l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare e quindi addebitare in *c/c*;
- le operazioni regolate in valuta diversa da quella dell'euro, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE	
Commissione conferma	0,25% Minimo: € 150,00
Commissioni di servizio	0%
Comm.negoziazione/utilizzo	0,5% Minimo: € 100,00
Spese postali + tariffcorriere	€ 0,00
Spese per controllo documenti	€ 20,00
Spese liquidazione bonifico	€ 0,00
Diritto di modifica	€ 50,00
Diritto di notifica	€ 0,00

Recupero spese reclamate	€ 0,00
Spese sollecito/rich.esito/mod	€ 0,00
Spese per modifica garanzia	€ 20,00
Spese per notifica garanzia	€ 50,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo inhouse: € 5,42 Archivio elettronico: € 2,50
Spese per trasparenza periodica	In forma cartacea: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI	
Giorni disponibilità	2 giorni lavorativi
Giorni valuta	1 giorno lavorativo

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Credito Documentario e le Lettere di Credito Stand-by possono essere emesse solo in forma irrevocabile, pertanto non possono essere revocate né modificate senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte, incluso il beneficiario e la sua banca.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) S.C.

Ufficio Reclami

Piazza Botero, 7 - 12041 – BENE VAGIENNA (CN)

e-mail ufficioreclami@benebanca.bcc.it

pec: benebanca@legalmail.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due valute, corrispondente al prezzo di una espresso in unità monetarie dell'altra.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della stand by letter of credit e cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'ordinante, detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.

Negoziazione	Trasformazione di una valuta in un'altra mediante compravendita
Cedente	Presentatore e beneficiario del titolo
Prestazione prevista dal credito	A fronte di presentazione dei documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito, il beneficiario attende il pagamento a vista, oppure, se prevista, l'accettazione di una tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario; per essere valide tali modifiche devono essere accettate esplicitamente dal beneficiario o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	Momento in cui il beneficiario presenta la documentazione necessaria per onorare il credito
Rischio paese	Analisi di un'ipotetica insolvenza economica del Paese (rischio politico/economico/calamità naturali).
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929, ha elaborato delle regole denominate "Norme e usi uniformi relativi ai crediti documentari" (attualmente sono in vigore le UCP 600 ultima versione del 2007); le stesse sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento del credito documentario e stanby letter of credit per quanto ad esse applicabili.